

Lo Stato secondo la Costituzione

Unità di apprendimento 2

Il Parlamento

| 1 | Il sistema elettorale in Italia

Il sistema elettorale per Camera e Senato prima della riforma

Le elezioni di entrambi i rami del Parlamento sono avvenute con il **sistema proporzionale** fino al 1993, quando è stato introdotto un **sistema misto**: i seggi venivano assegnati per il 75% con il sistema maggioritario e per il 25% con quello proporzionale. Con tale procedura si è votato nel 1994, nel 1996 e nel 2001. Nel dicembre del 2005 il Parlamento ha approvato una nuova riforma elettorale per sancire il **ritorno al proporzionale**, seppur con l'aggiunta di complessi meccanismi di correzione in senso maggioritario. Vediamo come funzionava.

Coalizione

Nei sistemi parlamentari di tipo proporzionale, quando nessun partito raggiunge la maggioranza dei voti necessaria per governare, più partiti si accordano per ottenerla. In tal caso, la coalizione non persegue l'indirizzo politico di un solo partito, ma quello concordato e comune a tutte le forze che ne fanno parte.

Per le elezioni della **Camera dei deputati** il territorio nazionale viene suddiviso in 27 circoscrizioni, che corrispondono nella maggior parte dei casi ai confini di una regione; fanno eccezione la Lombardia (tre circoscrizioni), il Piemonte, il Veneto, il Lazio, la Campania e la Sicilia (due circoscrizioni). A ciascuna circoscrizione viene attribuito un determinato numero di membri del Parlamento da eleggere (**seggi**) in relazione alla sua popolazione. I partiti in lizza possono concorrere da soli o collegati a una **coalizione**.

La ripartizione dei seggi per la Camera dei deputati coinvolge solo le coalizioni che hanno superato il 10% dei voti validi sul piano nazionale e al loro interno i partiti che abbiano superato il 2% o rappresentino minoranze linguistiche, nonché la lista che ha ottenuto più voti tra quelle che non hanno raggiunto il 2% (vale a dire il «miglior perdente»). I partiti che si presentano al di fuori di una coalizione devono conseguire almeno il 4% per poter essere rappresentati alla Camera. Alla coalizione (o alla singola lista) che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale viene attribuito un **premio di maggioranza** affinché raggiunga, a meno che non l'abbia già ottenuta, la quota di 340 deputati (circa il 54% dei seggi).

Per il **Senato** il meccanismo è simile. Il riparto dei seggi è su scala regionale. Le circoscrizioni elettorali sono 20 e sono costituite dalle regioni, in ognuna delle quali concorrono alla distribuzione dei seggi le coalizioni con almeno il 20% dei voti, le forze che concorrono da sole con almeno l'8% dei voti e i partiti facenti parte di una coalizione con il 3%. È previsto un **premio di coalizione regionale**: la coalizione che ha più voti in ogni singola regione avrà almeno il 55% dei seggi. In tal modo il premio di maggioranza sarà attribuito in alcune regioni al centrodestra e in altre al centrosinistra.

Come si vota? Gli elettori possono apporre un solo segno sul simbolo della lista prescelta e non hanno



la possibilità di esprimere la preferenza per una determinata persona, ma solo per un partito. La scelta dei candidati da far entrare in Parlamento è, in tal modo, affidata alle segreterie di partito, attraverso l'ordine di presentazione nella lista che le stesse redigono.

Infine, i partiti o i gruppi politici tra loro collegati che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale in cui delineano le proprie posizioni su questioni fondamentali: politica estera, economia, salute e così via. Tale programma, che va sottoscritto per intero da tutte le forze della coalizione, che non possono limitare la propria approvazione solo ad alcuni temi, deve contenere anche nome e cognome della persona da loro indicata a capo della coalizione.

Il sistema elettorale secondo la legge 165 del 2017 (cd. *Rosatellum*)

Nel 2017 è stata approvata la **L. 3 novembre 2017, n. 165 (cd. *Rosatellum*)** che prevede un **sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario**.

In particolare, alla *Camera* i 630 seggi sono così divisi: 232 in collegi uninominali, 386 in piccoli collegi plurinominali, 12 nella circoscrizione estero; al *Senato* i 315 seggi sono così divisi: 102 in collegi uninominali, 207 in piccoli collegi plurinominali, 6 nella circoscrizione estero. Pertanto, i 232 candidati più votati in ogni collegio uninominale alla *Camera* e i 102 del *Senato* ottengono direttamente il proprio seggio, anche se con un solo voto più del loro diretto avversario.

La **soglia di sbarramento** nella quota proporzionale è fissata al 3% su base nazionale, sia al Senato che alla Camera, con l'eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento. In aggiunta alla soglia del 3%, è prevista anche una soglia del 10% minima per le coalizioni.

Nei collegi plurinominali sono riproposte le cd. **liste bloccate**.

Va, infine, segnalato come il nuovo sistema vieti il cd. **voto disgiunto**, ossia la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale: l'elettore dovrà scegliere un abbinamento candidato-partito.